

Deputazione di storia patria per l'Umbria

STATUTO

DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

La Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, la cui origine risale al R.D. 27 novembre 1862, n. 1003, che istituiva la Deputazione di Storia Patria per le Province Toscane e l'Umbria, costituita con R.D. 27 febbraio 1896, n. 74 – a seguito della trasformazione della Società Umbra di Storia Patria, a sua volta fondata il 12 settembre 1894 – ed eretta in Ente Morale con R.D. 22 maggio 1898, n. 426, ha il fine di promuovere gli studi storici nell'Umbria e sull'Umbria, senza limiti cronologici o disciplinari.

La Deputazione ha sede in Perugia.

SOCI

Art. 2

La Deputazione è composta da Soci Ordinari in numero di trentacinque, da Soci Corrispondenti in numero di settanta e da Soci Aggregati senza limitazione di numero. I Soci delle tre categorie sono scelti in base alla valutazione comparativa del contributo recato alla Deputazione e alle sue pubblicazioni, dell'attività svolta per la promozione degli studi storici nell'Umbria, del curriculum scientifico.

Art. 3

I Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari a scrutinio segreto; gli aventi diritto al voto possono esprimere un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei posti vacanti. Ai fini della formazione delle candidature, il Presidente, all'atto della convocazione dell'Assemblea, comunica a ciascuno dei Soci Ordinari il numero di posti vacanti nelle due categorie, invitandolo a proporre in tempo utile nominativi da candidare per l'elezione nell'una o nell'altra categoria. La lista dei candidati è dal Consiglio direttivo depositata in Segreteria prima dell'Assemblea stessa, a disposizione dei Soci Ordinari;

I Soci Aggregati sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta motivata di almeno due di essi.

I candidati, oltre che possedere i requisiti richiesti dall'Art. 2, devono essere preventivamente informati della proposta che li riguarda e manifestare interesse alla nomina.

La nomina dei nuovi soci è partecipata all'organo governativo competente.

Art. 4

La Deputazione può nominare Soci Onorari, scelti fra personalità eminenti che possiedano particolari benemerenzze nei riguardi di essa.

I Soci Onorari sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 5

I Soci Ordinari, i Soci Corrispondenti e i Soci Aggregati sono tenuti a corrispondere alla Deputazione una quota associativa annuale, nella misura determinata dalla Assemblea dei Soci Ordinari.

Ciascun Socio che sia in regola col pagamento della quota associativa riceve gratuitamente il "Bollettino" e usufruisce dello sconto del 20% per l'acquisto delle altre pubblicazioni.

Art. 6

È considerato dimissionario il Socio che, dopo tre anni di morosità, alla scadenza di tre mesi dall'invito rivoltogli dal Presidente a regolarizzare la sua posizione, non lo abbia fatto.

La decadenza dalla qualità di Socio della Deputazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio direttivo.

ORGANI DELLA DEPUTAZIONE

Art. 7

Sono organi della Deputazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) i Revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

Art. 8

L'Assemblea dei Soci Ordinari si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o per delibera del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci Ordinari.

La convocazione nell'un caso e nell'altro deve effettuarsi, mediante lettera raccomandata, con un anticipo di almeno dieci giorni. L'Assemblea è indetta in prima e seconda convocazione; la seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno della prima.

Art. 9

Nelle adunanze l'Assemblea dei Soci Ordinari procede:

- a) all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) all'approvazione della relazione annuale del Presidente.
- c) all'approvazione delle modifiche dello statuto della Deputazione;
- d) alla elezione di nuovi Soci;
- e) alla elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei conti;
- f) alla determinazione della quota sociale;
- g) all'approvazione dei regolamenti interni che si rendessero necessari.

L'Assemblea formula proposte relative al programma di attività scientifica della Deputazione.

L'Assemblea ha facoltà di nominare speciali commissioni con particolari compiti per facilitare il raggiungimento degli scopi della Deputazione.

Art. 10

Il Socio che non possa intervenire di persona all'Assemblea può farsi legittimamente rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta.

A ogni Socio partecipante all'Assemblea non possono essere attribuite più di due deleghe.

Nessuna delega può essere conferita al Presidente o ad altri membri del Consiglio direttivo.

Le deleghe contribuiscono a formare il numero legale.

Art. 11

Le adunanze dell'Assemblea dei Soci ordinari sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Eccezioni sia al numero legale sia alla maggioranza dei voti necessari sono disposte nei successivi articoli 12 (elezione del Presidente), 16 (elezione dei Consiglieri), 30 (scioglimento e devoluzione del patrimonio della Deputazione) e 31 (modifiche dello Statuto).

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente della Deputazione è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

Per l'elezione del Presidente occorre la partecipazione all'Assemblea della metà più uno degli aventi diritto e il voto di preferenza dei tre quarti dei presenti.

La nomina del Presidente è partecipata all'organo governativo competente, perché adotti i provvedimenti del caso.

Art. 13

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto, consecutivamente, una sola volta.

La sostituzione del Presidente che, per qualsiasi ragione, venga a mancare deve aver luogo mediante regolare elezione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci Ordinari, ed ha effetto sino al termine del quadriennio.

Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione; convoca le adunanze del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei Soci Ordinari, dell'Assemblea generale, le presiede, firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni; elabora la relazione annuale sull'attività della Deputazione, sottoponendola all'Assemblea dei Soci Ordinari.

Il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Giunta storica Nazionale, non oltre il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dalla

Deputazione nell'anno precedente, e, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci Ordinari, il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Art 15

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci Ordinari a scrutinio segreto.

Per l'elezione dei Consiglieri occorre la partecipazione all'Assemblea della metà più uno degli aventi diritto, che possono esprimere un massimo di tre preferenze.

La nomina dei componenti del Consiglio è partecipata all'organo governativo competente.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

La sostituzione dei componenti del Consiglio che, per qualsiasi ragione, vengano a mancare deve aver luogo mediante regolare elezione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci Ordinari, ed ha effetto sino al termine del quadriennio.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, o che due dei componenti ne facciano richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito il Vicepresidente della Deputazione.

Art. 19

Il Consiglio direttivo sovrintende a tutte le funzioni della Deputazione. In modo particolare:

- a) elabora il conto consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea dei Soci Ordinari, in tale funzione svolgendo il ruolo di Consiglio di amministrazione della Deputazione;
- b) esamina le proposte che interessano l'attività e le pubblicazioni della Deputazione;
- c) raccoglie le proposte e prepara la lista di nominativi da sottoporre all'Assemblea dei Soci Ordinari per la nomina a Soci Ordinari e a Soci corrispondenti e la deposita in Segreteria, a disposizione dei Soci Ordinari;

- d) compila i regolamenti interni che ritenga necessari, da sottoporre all'Assemblea dei Soci Ordinari;
- e) nomina il Segretario e il Bibliotecario;
- f) attribuisce il "Premio Achille Bertini Calosso".

REVISORI DEI CONTI

Art. 20

I tre Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari a scrutinio segreto tra i Soci Ordinari e i Soci corrispondenti. Dei tre Revisori due sono effettivi e uno supplente.

I Revisori vigilano sulla gestione amministrativa per la parte di loro competenza, esaminano il conto consuntivo e il bilancio preventivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea. Essi possono partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo su invito del Presidente.

I Revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono esser rieletti.

STRUTTURE, SERVIZI, PERSONALE

Art. 21

Per il migliore assolvimento dei suoi compiti istituzionali, la Deputazione dispone di una Biblioteca specializzata e di una Segreteria.

Il Bibliotecario e il Segretario sono nominati dal Consiglio direttivo e restano in carica per tutta la durata del Consiglio, con possibilità di rinnovo. Possono essere scelti anche fra i Soci della Deputazione. Ad essi può venire assegnata una retribuzione.

La Deputazione cura l'ordinata conservazione e gestione del proprio Archivio, affidata al Segretario.

La Deputazione può giovare dell'operato di altro personale, anche in forza di convenzioni con altri enti.

Quando si verificasse la necessità di un impiego continuativo e retribuito di personale, il Consiglio direttivo elabora un regolamento organico del personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 22

La Biblioteca della Deputazione effettua un orario di apertura al pubblico per la consultazione in sede delle proprie raccolte. È consentito anche il prestito a domicilio, con esclusione del materiale di particolare pregio.

Tutto il materiale bibliografico che accede alla Biblioteca viene registrato nel registro d'ingresso e regolarmente schedato e collocato.

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ

Art. 23

Organo ufficiale della Deputazione è il "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", rivista storica che viene pubblicata sotto la direzione del Presidente. La responsabilità scientifica del "Bollettino" spetta al Consiglio direttivo, che può giovare di un

Comitato di redazione. L'incarico di Direttore responsabile è conferito al Presidente o a un Consigliere o ad altro Socio in base alle leggi vigenti.

Il "Bollettino" pubblica contributi originali in esclusiva. Per qualsiasi deroga dalla suddetta norma deve pronunciarsi il Consiglio direttivo.

A ciascun autore di contributi pubblicati nel "Bollettino" è fornito un congruo numero di estratti, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. Coloro che desiderano un numero maggiore di estratti devono accollarsene la spesa.

Art. 24

La Deputazione pubblica monografie nell'ambito delle proprie collane, la cui direzione può essere affidata a un Socio Ordinario, ferma restando la responsabilità scientifica del Consiglio direttivo.

La Deputazione indice convegni di studi storici regionali, allo scopo di estendere e intensificare l'azione che essa si prefigge di svolgere a favore della cultura e dell'incremento degli studi storici.

Il Consiglio direttivo può convocare assemblee generali dei soci.

Art. 25

Annesso alla Deputazione è il Centro di documentazione e di ricerca sul Movimento dei Disciplinati, che svolge un'autonoma attività editoriale.

Per la gestione del Centro il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare dei responsabili, da scegliersi tra i Soci Ordinari.

Art. 26

La Deputazione bandisce a cadenza triennale il "Premio Achille Bertini Calosso", che viene assegnato all'autore di un'opera individuale di storia dell'Umbria.

L'assegnazione del Premio è deliberata dal Consiglio direttivo, che funge da Commissione esaminatrice.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il patrimonio della Deputazione è costituito:

- a) dalle cose mobili inventariate;
- b) da eventuali acquisti, contributi di enti pubblici e privati per la provvista di determinati oggetti, da lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati alla Deputazione, a incremento del suo patrimonio.

Art. 28

La Deputazione provvede alle proprie spese con i seguenti mezzi:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) sussidi dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni;
- c) sussidi straordinari di enti vari;
- d) vendita delle pubblicazioni.

Art. 29

Le voci di spesa o titoli di uscite ordinarie della Deputazione sono i seguenti:

- per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente, incluse le spese di rappresentanza;
- per gli oneri di segreteria, inclusi i compensi a collaboratori esterni e le spese per consulenza contabile e fiscale;
- per le tariffe elettriche, telefoniche e postali;
- per spese di cancelleria, stampa di avvisi, circolari e affini;
- per acquisto e manutenzione di mobili e attrezzature;
- per fitto dei locali, imposte, tasse e contributi;
- per conservazione e incremento della Biblioteca della Deputazione;
- per il funzionamento del Centro di documentazione e di ricerca sul Movimento dei Disciplinati e per l'erogazione del "Premio Achille Bertini Calosso", che figurano a bilancio come specifici capitoli di spesa;
- per stampa e distribuzione delle pubblicazioni;
- per spese di trasporto e facchinaggio;
- per eventuali compensi a terzi;
- per spese di viaggio e trasferte;
- per acquisto di materiali per pulizia locali.

NORME FINALI

Art. 30

La Deputazione si scioglie per delibera dell'Assemblea dei Soci Ordinari, con la presenza e con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Contestualmente l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, con l'incarico di devolvere il patrimonio della Deputazione a una istituzione culturale avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 31

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci Ordinari, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno venti Soci (Ordinari, Corrispondenti o Aggregati). Per l'approvazione occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 32

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge.

Art. 33

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogati lo *Statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria con sede in Perugia*, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1972 n. 245, e il *Regolamento di applicazione dello Statuto*, approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci Ordinari del 10 ottobre 1971.